

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Non può presumersi che dall'affidamento ad una Intelligenza Artificiale ne derivi una procedura legittima: serve la prova in concreto.

La coincidenza fra la legalità e le operazioni algoritmiche deve essere sempre provata ed illustrata sul piano tecnico.

Non può presumersi che dalla circostanza di aver "affidato" la combinazione dei dati della procedura di mobilità a un sistema di intelligenza artificiale derivi, per ciò solo, la legittimità della procedura, occorrendo dimostrare che tale sistema abbia effettivamente funzionato in base a parametri che siano in definitiva rispettosi dei principi generali dell'azione amministrativa.

**Tribunale Trani, sezione lavoro, sentenza del 30.01.2023, n. 2210
(Giudice E. C. Labella)**

...omissis....

Con ricorso depositato il 24/01/2020 la ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante l'amministrazione scolastica resistente, rassegnando contro quest'ultima le seguenti conclusioni:

"1. Accertare e dichiarare... l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti e, per l'effetto, dichiarare il diritto di parte ricorrente a prestare servizio presso l'I.. di, ovvero presso un qualunque altro istituto scolastico della ...omissis....

In primo luogo, va osservato che la ricorrente ha fornito la prova documentale di tutte le circostanze dedotte in ricorso in ordine alla sua partecipazione all'operazione di mobilità per l'a.s.

2016-2017 e seguenti, alla sede presso la quale è stata trasferita all'esito di tale partecipazione e al punteggio attribuito.

Ciò posto, essa lamenta il fatto che le operazioni di mobilità siano state errate dal Ministero e che l'intera procedura di mobilità sia illegittima, avendo pregiudicato in maniera irragionevole la posizione dei docenti appartenenti alla fase delle operazioni di mobilità e per aver utilizzato un algoritmo, determinando, in questo modo, un trasferimento immotivato e illogico.

Occorre allora esaminare la normativa relativa alle censurate operazioni di mobilità nazionale.

L'art. 1, comma 108, della legge n.107/2015 ha previsto per l'anno scolastico posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento (fra cui vi è l'odierna ricorrente).

La procedura di mobilità in esame è stata articolata in due fasi successive: la prima fase è stata prevista, a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art.1 della legge n.107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; la seconda fase è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.

Con il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'8.4.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.

per l'anno scolastico 2016/2017, le parti sociali hann specificato l'ordine con il quale le operazioni di mobilità sarebbero state eseguite.

Il regolamento infatti il citato art. 6:

"1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

...omissis,,,,,

Tale interpretazione non appare condivisibile.

Sebbene il dato testuale non sia particolarmente "felice", deve osservarsi che nello stesso allegato 1, subito dopo la frase appena richiamata, si afferma "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica". Con tale espressione, quindi, risulta chiaro il riferimento al dato del punteggio più elevato.

A ciò si aggiunga che la partecipazione alla mobilità nazionale era obbligatoria per gli insegnanti assunte a seguito delle fasi B

e C della L. n. 107/2015, al fine di ottenere l'assegnazione definitiva, tanto che, in caso di mancata presentazione della stessa, il Ministero avrebbe provveduto d'uffici all'assegnazione, attribuendo punti "0" all'insegnante, e che, in caso di omessa indicazione di tutti gli Ambiti Territoriali, il

Ministero avrebbe provveduto a completare la domanda, a partire dalla provincia indicata quale primo ambito.

Ebbene, considerata l'intera normativa richiamata, il Ministero avrebbe dovuto procedere all'esame delle domande di mobilità, sulla base delle precedenze richiamate dalla legge e dalla contrattazione collettiva e poi, in relazione a tutti i docenti privi di specifiche precedenze, avrebbe dovuto considerare il punteggio (criterio espressamente previsto nell'allegato 1), quale criterio prioritario, rispetto all'ordine in cui gli ambiti territoriali erano stati scelti dall'insegnante. A una siffatta interpretazione non osta il dato letterale, secondo cui per ciascuna preferenza si sarebbe provveduto a redigere una graduatoria sulla base dei titoli e del punteggio posseduto, atteso che ciò era necessario perché per alcuni ambiti territoriali il docente avrebbe potuto vantare un punteggio superiore o specifiche preferenze.

Inoltre, tale operazione non comporta, come pure si è sostenuto, che si sia di fronte ad un atto di macroorganizzazione (in quanto operazioni di mobilità, al di là dell'elevato numero dei partecipanti alla stessa, mantengono pur sempre natura privatistica ed il datore di lavoro deve esercitare il suo potere organizzativo secondo le norme contrattualistiche di riferimento (a prescindere dalla circostanza che utilizzi un "algoritmo" o decida di convocare tutti gli insegnanti presso la sede del Ministero per far scegliere la sede definitiva secondo l'ordine previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva).

Nel caso di specie si lamenta, in particolare, il fatto che i trasferimenti siano poi avvenuti sulla base di un algoritmo che, determinando, in questo modo, scelte irragionevoli e illegittime.

Sul punto deve osservarsi che con ripetute decisioni il Giudice

Amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti del 13.08.2016 conclusivi delle procedure di mobilità nazionale straordinaria di cui all'ordinanza del 8 aprile 2016 n. 241, ne ha dichiarato l'illegittimità (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 08472/2019, n. 08473/2019, n. 08474/2019),

proprio nella parte in cui con tali atti si è scelto di demandare la formazione delle graduatorie sulla base delle quali effettuare i trasferimenti e quindi questi ultimi ad un algoritmo. Nella motivazione delle richiamate decisioni, dopo aver premesso che il ricorso a procedure informatizzate non deve ritenersi di per sé illegittimo, in considerazione anche del processo di progressiva digitalizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, i giudici informatizzati non può essere motivo di elusione dei principi che governano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa. In tale contesto, infatti, il ricorso all'algoritmo va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procediment amministrativo, il quale resta il modus operandi della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta della legislazione attributiva de potere e delle finalità dalla stessa attribuite all'organo pubblico, titolare del potere". In altri termini, ...omissis,,, procedura informatizzate, come nel caso di specie, comporta l'adozione di un particolare strumento o modulo organizzativo, ma ciò non può certamente determinare uno stravolgimento del modus operandi dell'amministrazione, nel senso di violare i principi che governano l'azione amministrativa, come precisati e cristallizzati

dalla legge n. 241/90.

Sulla scorta di tale premessa, nella motivazione delle citate decisioni si afferma che "...premesse la generale ammissibilità di tali strumenti ... assumono rilievo fondamentale, anche alla luce della disciplina di origine sovranazionale, due aspetti preminenti, quali elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo".

Proprio in applicazione di tali principi, i giudici amministrativi giungono quindi ad affermare che nel caso di specie "l'algoritmo non risulta essere stato utilizzato in termini conformi ai principi predetti, anche in considerazione del fatto che non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse". **Il punto nevralgico, quindi, dal quale deriva l'illegittimità dell'intera procedura è rappresentato dal fatto che "l'amministrazione ... si è limitata a postulare una coincidenza fra la legalità e le operazioni algoritmiche che deve invece essere sempre provata ed illustrata sul piano tecnico,** quantomeno chiarendo le circostanze prima citate, ossia le istruzioni impartite e le modalità di funzionamento delle operazioni informatiche se ed in quanto ricostruibili sul piano effettuale perché dipendenti dalla preventiva, eventualmente contemporanea o successiva azione umana di impostazione e/o controllo dello strumento".

In altri termini, l'illegittimità della procedura deriva non dalla scelta di ricorrere all'algoritmo per le operazioni di trasferimento, ma dal fatto che l'Amministrazione non si è preoccupata di prevedere e di dimostrare che sul piano tecnico il ricorso alla procedura informatizzata garantisce la legalità della procedura stessa, nel senso di assicurare che i trasferimenti avvenissero poi sulla base di criteri legittimi e comprensibili.

In altri termini, non può presumersi che dalla circostanza di aver "affidato" la combinazione dei dati della procedura di mobilità a un sistema di intelligenza artificiale derivi, per ciò solo, la legittimità della procedura, occorrendo dimostrare che tale sistema abbia effettivamente funzionato in base a parametri che siano in definitiva rispettosi dei principi generali dell'azione amministrativa.

L'illegittimità del ricorso all'algoritmo determina quindi

l'illegittimità dell'intera procedura di mobilità straordinaria proprio in quanto risulta che tale procedura è stata basata sull'uso dell'algoritmo senza provare che ciò, al contempo, assicurasse la legittimità della scelta nei trasferimenti ed escludesse soluzioni illogiche e irrazionali, confermate indirettamente dal fatto che la ricorrente è stata trasferita in altra Regione, pur in presenza di posti disponibili nella Provincia di, come conferma la relativa assegnazione in

utilizzazione anche per oltre che per gli anni scolastici precedenti. Né risulta dimostrato dall'Amministrazione che non vi fossero posti disponibili nella Provincia..... Alla luce di ciò, la domanda è fondata.

Ne consegue che deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente all'assegnazione dell'ambito territoriale in relazione allo svolgimento della fase C delle operazioni straordinarie di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 e, per

l'effetto, la parte resistente deve essere condannata alla relativa attribuzione in favore della parte ricorrente di detto ambito territoriale.

Le spese processuali – liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 nell'ambito del relativo scaglione (valore indeterminabile non istruttoria) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della natura seriale della materia oggetto del contendere e distratta come in dispositivo – seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'amministrazione scolastica resistente.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:

- accerta il diritto della parte ricorrente all'assegnazione dell'ambito territoriale Pu. 0009 in relazione allo svolgimento della fase C delle operazioni straordinarie di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017;
- per l'effetto, condanna la parte resistente alla relativa attribuzione in favore della parte ricorrente di detto ambito territoriale;
- condanna l'amministrazione scolastica resistente a rifondere in favore della parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 3.700,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura dal 15%, CA. IV. come per legge, oltre Euro 118,50 per esborsi da distrarsi nei confronti dell'avvocato dichiaratosi anticipatario;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Trani, 14/12/2022

Il Giudice del Lavoro

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
